

L'Adunanza generale del Consiglio di Stato ha reso il parere sulla proposta di legge costituzionale di modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina

[Cons. St., A.G., 28 febbraio 2017, n. 541 – Pres. Pajno, Est. D'Alessio](#)

L'Adunanza generale del Consiglio di Stato ha dato il parere sullo schema di proposta di legge costituzionale AS 2643 – “Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina” (1).

1. I.- Preliminarmente, va evidenziato come la richiesta del parere sia stata formulata ai sensi dell'articolo 1 del r.d.l. 9 febbraio 1939, n. 273, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739 – norma ritenuta pienamente vigente ed applicabile - il quale prevede che «*i provvedimenti legislativi che importino il conferimento di nuove attribuzioni al Consiglio di Stato oppure alla Corte dei Conti, nonché la soppressione o la modificazione di quelle esistenti o che comunque riguardino l'ordinamento e le funzioni dei predetti Consessi in sede consultiva o di controllo, ovvero giurisdizionale, sono adottati previo parere rispettivamente del Consiglio di Stato in adunanza generale o della Corte dei Conti a Sezioni riunite*».

In applicazione di tale disposizione è stata quindi sottoposta all'Adunanza generale la proposta di legge costituzionale in esame che, all'articolo 9, estende la platea dei soggetti che possono essere nominati consiglieri di Stato, ai sensi dell'articolo 93 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, prevedendo che gli stessi possano essere scelti non più solo fra gli appartenenti al gruppo linguistico tedesco ma anche fra gli appartenenti al gruppo linguistico ladino, in una logica di parità di trattamento degli appartenenti alle due minoranze linguistiche riconosciute e insediate sul territorio della Provincia autonoma di Bolzano.

II.- In linea generale, il parere si esprime favorevolmente sulla proposta normativa.

Secondo il Supremo Consesso, ai consiglieri appartenenti ai due gruppi linguistici della provincia autonoma di Bolzano, assegnati alle sezioni del Consiglio di Stato, è affidato non già il compito di rappresentare gli interessi facenti capo ai singoli gruppi linguistici o agli enti esponenziali della comunità locale, bensì quello di garantire, in seno al Consiglio di Stato, una rappresentanza del complessivo sistema autonomistico locale, a sua volta improntato alla tutela delle minoranze nel rispetto dei principali gruppi linguistici insediati nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, in funzione della garanzia di una convivenza pacifica tra gli stessi gruppi. Nel disegno della proposta di riforma statutaria diventa, dunque, irrilevante che i consiglieri di Stato, nominati per gli

effetti di cui all'articolo 93 dello statuto, appartengano all'una o all'altra delle due minoranze linguistiche insediate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano.

In tale prospettiva, l'Adunanza generale ritiene, da un lato, che la modifica dell'art. 93 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol sia coerente con il perseguimento dell'obiettivo generale della riforma, volta a garantire la parità di rappresentanza della minoranza linguistica ladina e, dall'altro, che essa non ponga criticità in relazione all'ordinamento e alle attribuzioni del Consiglio di Stato.

Nel dettaglio, il parere formula alcune ulteriori osservazioni sulla conseguente necessità di interpretare ed adeguare la disciplina attuativa di cui al d.P.R. n. 426 del 6 aprile 1984.

In primo luogo, secondo l'Adunanza generale, la proposta di modifica statutaria non comporta un aumento del numero dei consiglieri di Stato nominati per gli effetti di cui all'articolo 93 del d.P.R. n. 670 del 1972, limitandosi a ricomprendere nel novero dei candidati legittimati ad essere nominati a tale carica anche gli appartenenti alla minoranza linguistica ladina. In relazione all'obiettivo della norma – concernente la tutela delle minoranze linguistiche tedesca e (ora, anche) ladina - resta pertanto indifferente che i consiglieri nominati ai sensi della citata norma statutaria appartengano, tutti o in parte, all'uno o all'altro dei due gruppi linguistici.

In secondo luogo, il parere ribadisce la necessità, in capo al nominato, della conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, ai sensi del terzo comma dell'art. 14 del medesimo d.P.R. Infatti, la lingua ladina, a differenza di quella tedesca, non è lingua ufficiale del processo.

Infine il parere evidenzia, in termini di necessaria completezza dell'ordinamento, che andrebbe prevista una analoga modifica nella composizione della Sezione autonoma di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige a tutela della minoranza linguistica ladina.

III.– Si rammenta come la giurisprudenza costituzionale abbia reso diverse pronunce sulla centralità della lingua italiana nonché della connessa tutela delle minoranze linguistiche (cfr. [sentenza n. 249 del 2005](#) e [ordinanza n. 337 del 2006](#)). Inoltre, se con la nota sentenza n. 28 del 1982 la Corte aveva ricordato che «*la Costituzione conferma per implicito che il nostro sistema riconosce l'italiano come unica lingua ufficiale*», secondo il consolidato orientamento dello stesso giudice ([sentenza n. 15 del 1996](#) in *Foro it.* 1996, I, 2659, cui si rinvia per ogni richiamo di dottrina e giurisprudenza), «*la tutela delle minoranze linguistiche costituisce uno dei principi fondamentali della nostra Costituzione, dal momento che non soltanto ad essa è dedicato l'art. 6, ma questa speciale tutela concretizza il principio pluralistico ed il principio di eguaglianza, essendo la lingua un elemento di identità individuale e collettiva di importanza basilare*».

Da ultimo, sull'uso delle lingue diverse dall'italiano, v. [Corte cost. 24 febbraio 2017, n. 42](#) (che si è pronunciata su questione rimessa dal Consiglio di Stato, sez. VI, 22 gennaio 2015 n. 242), oggetto della News US in data 28 febbraio 2017, cui si rinvia per ogni ulteriore riferimento.